

(N. 1146-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CENINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1955 (V. Stampato N. 1455)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**e dal Ministro delle Finanze**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro del Bilancio**

**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 4 AGOSTO 1955**

---

**Comunicata alla Presidenza il 26 ottobre 1955**

---

**Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge viene al Senato già approvato dalla Camera, con alcune modificazioni al testo originale presentato dal Governo.

Nella sua relazione, il Governo faceva osservare che il disegno di legge mira principalmente a due scopi:

a) eliminare i contrasti che, in tanto variabile legislazione in materia, sono penetrati nell'ordinamento giuridico dell'imposta sullo spettacolo;

b) provvedere alla fusione delle aliquote dei diritti erariali veri e propri con quelle dell'addizionale istituita con legge 6 agosto 1954, n. 617, operando anche opportuni ritocchi che consentano di meglio adeguare l'onere fiscale alle condizioni delle singole categorie di spettacoli.

Inoltre, con questa legge si vuole preparare il terreno per la emanazione di un testo unico, nel quale siano raccolte tutte le norme contenute nei numerosi provvedimenti finora adottati e nel quale trovino coordinamento, non solo le disposizioni fiscali, ma anche tutte quelle altre disposizioni che hanno stretta connessione con la percezione del tributo.

Ma per raggiungere tale scopo « necessita prima togliere di mezzo taluni ostacoli rappresentati soprattutto dalle molte antinomie di dubbia e difficile interpretazione, da lacune tutt'ora esistenti, da disposizioni apertamente contrarie alla natura che il tributo è venuto assumendo ».

Bisogna rendersi conto che la materia in esame è distribuita attualmente in almeno una ventina di leggi la cui interpretazione ed applicazione è diventata difficile, tanto più che vi sono disposizioni che si accavallano le une alle altre, con significato talvolta non completamente identico e corrispondente.

È quindi saggio proposito l'addivenire ad un testo chiaro ed organico ed il più possibile semplice.

## I.

In tanta abbondanza di disposizioni, fondamentali sono in questa materia:

il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, che tratta dei diritti erariali sugli spettacoli in generale;

il regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, che tratta dei diritti erariali sui cinematografi;

il regio decreto 10 marzo 1943, n. 86, che tratta dei diritti erariali sulle scommesse e sugli ingressi alle corse dei cavalli ed altre gare.

Per il regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3276, e successive modificazioni, sono attualmente assoggettati alla corresponsione dei diritti erariali:

a) gli spettacoli e trattenimenti dati al pubblico a pagamento, esclusi i cinematografi, nei teatri ed altri luoghi chiusi; l'imposta è calcolata sull'introito lordo totale con l'aliquota del 15 per cento (articolo 1, decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76);

b) gli spettacoli, recite, concerti, trattenimenti, veglioni, ecc. dati in locali o circoli privati od in caffè, ristoranti ed alberghi; sull'introito lordo totale con l'aliquota del 15 per cento (articolo 1, decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76);

c) i giuochi e trattenimenti di ogni genere (giostre, caroselli, altalene, ecc.) tenuti all'aperto, quando si corrisponda un prezzo per parteciparvi; sull'introito lordo totale con l'aliquota del 12 per cento (articolo 3, decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538);

d) gli ingressi a concorsi ippici, a spettacoli sportivi di ogni natura, a tiri a volo, a circuiti e corse di biciclette, motociclette, automobili, ecc., a esercizi e gare di ogni natura; sull'introito lordo totale con l'aliquota del 18 per cento (articolo 1, decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538);

e) i biglietti d'ingresso ed i biglietti di abbonamento ai campi di corse dei cavalli e dei levrieri, ai giuochi di palla e pallone, di tiro a volo, ai campi ove si svolga una qualsiasi gara o competizione di qualsiasi genere con qualunque mezzo effettuata, *nelle quali però si svolgano scommesse*; sull'introito lordo totale con l'aliquota del 30 per cento (articolo 7, decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76);

f) i biglietti d'ingresso e i biglietti di abbonamento alle corse dei cavalli; sull'introito lordo totale con l'aliquota del 18 per cento (articolo 3, legge 2 aprile 1951, n. 226);

g) i palchi e barcacce di proprietà, nei teatri, commisurando l'introito sui prezzi di quelli venduti; sull'introito lordo totale con l'aliquota ridotta del 7,50 per cento (articolo 2, decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538).

Per il regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, e successive modificazioni sono attualmente assoggettati a diritti erariali:

a) i cinematografi, mediante calcolo dell'imposta sull'introito lordo totale con le seguenti aliquote:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60, 15 per cento;

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200, 50 per cento;

per i prezzi intermedi secondo la formula  $y = 0,25 x$  (ove  $x$  indica il prezzo del biglietto, non compreso il diritto erariale); (articolo 1, legge 2 aprile 1951, n. 226);

b) gli spettacoli misti di cinematografi e avanspettacolo, mediante calcolo dell'imposta sull'introito lordo totale con le seguenti aliquote: per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60, 15 per cento; per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200, 40 per cento; per i prezzi secondo la formula  $y = 0,0005 x + 0,0486 x + 10,28$  (dove  $x$  indica il prezzo del biglietto non compreso il diritto erariale); (articolo 2, legge 2 aprile 1951, n. 226).

Per il regio decreto 10 marzo 1943, n. 86, sono assoggettate a diritto erariale:

le scommesse al totalizzatore ed al libro, nelle corse di qualsiasi genere, nei concorsi ippici, nelle regate, giuochi di palla e pallone, tiro a volo e ogni altra gara e competizione; sull'introito lordo totale con l'aliquota del 6 per cento (articolo 1, decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538).

Inoltre, per il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, articolo 2, sono assoggettati al diritto erariale i biglietti d'ingresso a esposizioni e mostre artistiche, scientifiche, industriali, ecc. sull'introito lordo totale con l'aliquota del 3 per cento.

Con la legge 6 agosto 1954, n. 617, è stata istituita una addizionale del 20 per cento a favore dello Stato sui diritti erariali derivanti da tutto il complesso dei proventi dei pubblici spettacoli, manifestazioni sportive, trattenimenti di qualsiasi specie, comunque e dovunque offerti al pubblico, entrate derivanti da scommesse.

## II.

Il disegno di legge in esame, come ho già detto, porta molta semplificazione in un dedalo di disposizioni disseminate in una quantità di leggi e decreti, spesso di incerta interpretazione per il sovrapporsi, anche con discorde significato, delle une sulle altre.

Con l'articolo 1 infatti si riunisce e si fonde in unico articolo tutto ciò che riguarda materia imponibile, facendo richiamo ad allegate tabelle nelle quali trovano riscontro tutte le diverse voci e le corrispondenti aliquote. Tutta la materia imponibile vi è elencata, ma con apposita nota si precisa il carattere esemplificativo della elencazione, eliminando così ogni ragione di dubbio circa la assoggettabilità al tributo di altre manifestazioni non espressamente ricordate.

Nell'articolo 1 trovano posto quindi tutte le disposizioni contenute nell'articolo 1 (comma I), nell'articolo 2 (comma I e II), nell'articolo 3, nell'articolo 4, nell'articolo 7 (comma I), del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni di cui al regio decreto-legge 25 settembre 1935, n. 1749, allegato G (articolo 1), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 (articolo 1); al regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538 (articolo 3), al regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471 (articolo 1), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 (articolo 7), e alla legge 2 aprile 1951, n. 226 (articolo 3).

Parallelamente, con l'articolo 16 del disegno di legge, vengono abrogati tutti gli articoli o commi sopra specificati.

Inoltre, nello stesso articolo 1, trovano posto le disposizioni contenute nell'articolo 1 (I° comma) del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, e successive modificazioni, riguardanti i cinematografi e nell'articolo 1 e 10 del regio decreto legislativo 10 marzo 1943, n. 86, riguardanti le scommesse e le corse dei cavalli, già modificati il primo dall'articolo 1 regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, ed il secondo dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, numero 538, e dall'articolo 3 della legge 2 aprile 1951, n. 226.

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche qui, parallelamente e sempre con l'articolo 16, vengono abrogati tutti gli articoli e commi surricordati.

Nel testo presentato dal Governo si sottoponevano ad imposta anche gli spettacoli televisivi. La Camera ha soppresso tale disposizione. Evidentemente bisognerà decidersi, io ritengo, ad usare anche per questi spettacoli un trattamento che non sia di favore, soprattutto per il fatto che la televisione esercita una indubbia concorrenza al cinematografo. Hanno però prevalso considerazioni, in buona parte giustificate, relative alla fase ancora iniziale dell'introduzione nel nostro pubblico di questo genere di spettacolo e circa il possibile danno che ne potrebbe indirettamente derivare ad una industria che è in fase di sviluppo. D'altra parte si è anche pensato che la materia possa eventualmente fare oggetto di separato provvedimento.

## III.

Il disegno di legge, nell'intento di eliminare contrasti e lacune e di meglio adeguare certe disposizioni alle condizioni d'oggi, modifica alcune norme relative alle sanzioni per infrazione alle leggi sui diritti erariali (articoli 6, 7, 8) ed introduce norme precise per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle trasgressioni (articolo 10). Detta pure norma in materia di ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative alla applicazione dell'imposta (articolo 11) e circa i termini di prescrizione (articoli 12 e 13).

Viene inoltre modificata la disposizione riguardante la devoluzione del gettito ai comuni (articolo 3) ed al versamento agli stessi delle somme loro spettanti (articolo 4).

Si provvede poi ad introdurre altre modificazioni di minore importanza e ad abrogare alcune altre disposizioni ritenute non più rispondenti alla natura del tributo o ritenute ormai superflue.

Vediamo punto per punto:

a) *Sanzioni* (articoli 6, 7, 8). — Secondo le disposizioni attuali (articolo 10 regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 1947,

n. 1208) la pena pecuniaria è applicata in misura fissa (lire 900) per ogni biglietto o riscontro sul quale si sia evasa la tassa o si sia constatato frode od alterazione nella compilazione delle distinte d'incasso.

Detta penalità è evidentemente troppo gravosa e relativamente più severa per gli esercenti più modesti (che abbondano di solito di biglietti a basso prezzo).

Viene pertanto sostituita con una pena pecuniaria proporzionale all'imposta evasa così come avviene per altre imposte similari pena che va da un minimo di due volte ad un massimo di otto volte.

È lasciato poi alla discrezionalità dell'intendente di finanza il disporre o meno la chiusura onde sia possibile, per infrazioni di minima entità o, dove vengano rilevate circostanze particolarmente attenuanti, non fare ricorso al provvedimento della chiusura.

Però, allo scopo di evitare un ulteriore rilassamento nella disciplina e quindi il verificarsi di più frequenti evasioni — come conseguenza dell'attenuazione della pena pecuniaria — viene stabilito, in deroga al disposto dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (sulla repressione dei reati in materia finanziaria), che la chiusura possa essere disposta fino alla durata di tre mesi, anziché fino ad un mese. È da tenere presente infatti che il provvedimento della chiusura si è quasi sempre dimostrato il più efficace.

Il disegno di legge non tocca invece altre disposizioni, sempre in tema di pene pecuniarie, per altre infrazioni (vedi articolo 3 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, numero 1749, allegato G; articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, articolo 11 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538) sia perchè vi sono previsti dei minimi e dei massimi, oppure se in misura fissa, perchè le pene non appaiono eccessive.

Sempre in tema di sanzioni con l'articolo 7 viene risolto un dubbio al quale dava adito la vigente legislazione e cioè se siano applicabili o meno nel caso di spettacoli cinematografici oltre alle sanzioni dell'articolo 10 anche quelle dell'articolo 11 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, per quanto la prassi avesse già sanzionato tale applicabilità.

Anche per le infrazioni riguardanti il diritto erariale sulle scommesse, con l'articolo 8 viene introdotto il principio di cui si è già detto per l'articolo 6 e cioè la proporzionalità della pena pecuniaria sull'ammontare dell'imposta evasa.

b) *Accertamento e definizione delle trasgressioni.* — Con l'articolo 10 si stabilisce chiaramente, onde sia norma certa per lo Stato e per il contribuente che anche per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle trasgressioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, valgono le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativa alla repressione dei reati in materia finanziaria.

Tale esplicita disposizione è di evidente opportunità essendosi verificati casi nei quali ne era sembrata dubbia l'applicazione.

c) *Ricorsi in via amministrativa.* — Con l'articolo 11 si provvede a colmare una delle lacune delle vigenti disposizioni, introducendo norme e termini per i ricorsi in via amministrativa che riguardino questioni attinenti all'applicazione dell'imposta. Infatti, nell'attuale legislazione, dette norme mancano completamente.

Eguale viene fatto con l'articolo 12 per quanto riguarda il ricorso all'autorità giurisdizionale nelle controversie di cui all'articolo 11, che abbiano formato oggetto di una decisione definitiva amministrativa.

d) *Prescrizioni.* — Altra lacuna della legislazione vigente riguarda il termine di prescrizione del diritto dello Stato a riscuotere il tributo e di quello del contribuente ad eventuali rimborsi per imposta indebitamente percetta. Vi si provvede con l'articolo 13.

Mentre infatti per la pena pecuniaria il termine quinquennale di prescrizione è fissato dall'articolo 17 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, cui fa richiamo l'articolo 10 di questo disegno di legge, per il tributo dovrebbe valere in mancanza di una norma speciale la norma generale dell'articolo 2946 del Codice civile di prescrizione decennale. Ma la mancanza di una precisa disposizione ha dato luogo ad applicazioni discordanti.

Essendo quindi evidente l'opportunità anche qui di una norma precisa si è stabilito anche per il tributo la prescrizione quinquennale adeguando così i termini a quelli in vigore per altri tributi dello stesso ramo.

e) *Quota da devolversi ai Comuni.* — Lo articolo 3 porta una modifica all'articolo 7 legge 2 luglio 1952, n. 703, che viene giustificata dall'intento di meglio chiarire e semplificare le disposizioni e l'applicazione della legge. Per l'articolo 7 della legge n. 703 l'intero gettito dell'imposta sugli spettacoli e manifestazioni elencati nell'articolo stesso viene devoluto ai Comuni, al netto dei contributi stabiliti dagli articoli 6 e 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e articolo 1 del decreto-legge 20 febbraio 1948, n. 62 e successive modificazioni, nonché degli aggi spettanti alla Società Italiana Autori ed Editori. L'elencazione fatta nel precitato articolo ritengo abbia carattere tassativo e non esemplificativo (come qualcuno sostiene) e mi pare quindi certo che non tutti i proventi d'imposta sugli spettacoli passano attualmente ai Comuni. Però, ben pochi pare siano esclusi da quella elencazione.

Con l'articolo 3 di questo disegno di legge viene fissato a favore dei Comuni la quota del 67 per cento sull'ammontare del tributo ricavato da tutti gli spettacoli, giuochi, ecc. assoggettati ad imposta, al netto del soloaggio. Secondo i computi degli uffici ministeriali la detta percentuale, calcolata come dall'articolo 3, non dovrebbe rappresentare diminuzione di introiti per le finanze dei Comuni. Se così è, meglio vale accettare la modificazione introdotta con questo articolo, che risolve ogni questione circa il carattere esemplificativo o tassativo dell'articolo di legge sostituito.

L'articolo 4 poi provvede a modificare il modo di versamento ai Comuni del tributo riscosso dalla S.I.A.E. Detto versamento dovrà essere fatto trimestralmente dalle Intendenze competenti per territorio.

f) *Disposizioni modificative.* — Con l'articolo 2 si rende più chiara, in relazione al nuovo testo l'applicazione dei diritti erariali sull'ammontare degli abbonamenti e dei sus-

sidi o dotazioni di privati, escludendo i sussidi di civiche amministrazioni. I sussidi dello Stato, Provincie, Comuni ed altri Enti erano esenti anche in passato, con riguardo alla destinazione delle somme ed agli scopi dello spettacolo (vedi articolo 1 regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 10; articolo 1 regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 734; regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1899, convertito nella legge 24 gennaio 1938, n. 26). Ma le dette esenzioni furono abrogate con l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76.

Con l'articolo 2 di questo disegno di legge l'esenzione viene ristabilita, eliminando anche le complesse formalità alle quali essa era legata precedentemente.

Con l'articolo 9 si sostituisce il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, che precisa da chi sono dovuti i diritti erariali nelle scommesse, facendo diretto riferimento al n. 8 della tabella A allegata al disegno di legge.

L'articolo 14 modifica opportunamente il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379. Secondo tale disposto se il Ministro delle finanze si avvale delle facoltà di cui all'articolo 3 della stessa legge e cioè di affidare la riscossione dell'imposta unica sui giuochi di abilità e concorsi pronostici alla Società italiana autori ed editori anche la ripartizione dell'imposta viene fatta dalla stessa Società.

Il nuovo testo invece, anche per quanto riguarda la ripartizione, più opportunamente dispone che sia in facoltà del Ministro passare l'incarico alla Società italiana autori ed editori.

g) *Abrogazioni.* — Oltre a quelle già ricordate vi risultano le seguenti: articolo 6, articolo 7 (comma secondo, terzo, quarto), articolo 20 (comma primo, secondo, terzo), articolo 26, articolo 32, articolo 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276.

L'articolo 6 è superato dalle norme contenute nelle convenzioni attualmente vigenti con la Società italiana autori ed editori.

L'articolo 7 (secondo, terzo, quarto comma) riguarda il diritto a favore « Teatro alla Scala » che è stato abolito (vedi regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538). Perciò si deve provvedere alla esplicita abrogazione del comma secondo. I commi terzo e quarto divengono inoperanti dopo tale abolizione.

L'articolo 20 (comma primo, secondo, terzo) riguarda la possibilità di imporre a certi importanti cinematografi speciali macchine a contatore. Ma si ritiene che il funzionamento di dette macchine male si concili con il sistema delle aliquote progressive e perciò la norma è rimasta inoperante.

Si procede quindi all'abrogazione.

L'articolo 26 praticamente non è più in vigore per la successiva legislazione.

L'articolo 32, ormai di scarsa importanza, è sostituito da altre disposizioni riguardanti il teatro.

L'articolo 66 deve considerarsi implicitamente abrogato dall'articolo 19 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Sono abrogati inoltre:

l'articolo 9 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 (che riguarda aggiunte ai diritti erariali nelle gare di tiro a volo fuse e conglobate nelle nuove aliquote);

la legge 6 agosto 1954, n. 617 (riguardante l'istituzione di addizionale 20 per cento sui diritti erariali, anch'essa ora fusa e conglobata nelle nuove aliquote).

h) *Aliquote.* — Per quanto riguarda le aliquote devesi osservare quanto segue.

Le proposte del testo originale mantenevano il sistema proporzionale per tutti gli spettacoli ed applicavano quello progressivo, come è attualmente, ai soli spettacoli cinematografici. Le aliquote proporzionali del testo originale risultavano praticamente dalla fusione dell'aliquote vigente con l'addizionale. Egualmente si era fatto per le progressive riguardanti i cinematografi, apportando però una diluizione per i prezzi più bassi ed introducendo nuova progressione d'imposta dopo le 200 lire di ingresso e fino a lire 400 per gli spettacoli cinematografici ed a 450 per gli spettacoli cinematografici con avanspettacoli. La Camera ha

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

introdotto delle modifiche alle aliquote proporzionali, provvedendo in sostanza a mantenere le attuali aliquote, senza l'aggiunta dell'addizionale ad eccezione degli spettacoli sportivi nei quali si tengono scommesse, delle scommesse al totalizzatore e delle mostre e fiere, per i quali sono rimaste intatte le aliquote del testo originale. Ha pure diminuito le aliquote riguardanti circhi equestri, giostre, caroselli, ecc., considerati evidentemente come divertimenti popolarissimi, al di sotto delle aliquote preesistenti. Inoltre la Camera ha ritenuto di introdurre delle aliquote graduali per gli spettacoli sportivi dove non si svolgano scommesse e per le corse dei cavalli e concorsi ippici.

Camera e Governo si sono trovati d'accordo sul nuovo testo che pare rispondere meglio alle esigenze di oggi. La 5ª Commissione del Senato ha ritenuto di accettare il nuovo testo senza apportarvi modificazione alcuna.

Le aliquote sono distribuite in tre tabelle: tabella A con aliquote proporzionali distinte

in otto categorie corrispondenti ad altrettanti gruppi di spettacoli, giuochi o trattenimenti, discriminati, di regola, secondo il luogo ove la manifestazione viene data; tabella B con aliquote graduali per spettacoli sportivi nei quali non si svolgano scommesse e per le corse di cavalli e concorsi ippici; tabella C con aliquote progressive per spettacoli cinematografici e misti di cinematografo e avanspettacolo.

Onorevoli Colleghi, ho già detto dell'opportunità del provvedimento e che è saggio proposito procedere alla emanazione di un testo unico per il quale provvede l'articolo 17 dandone delega al Governo; debbo aggiungere che il disegno di legge, in Commissione, non ha trovato opposizione.

Esso viene raccomandato alla vostra approvazione.

CENINI, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli, giuochi e trattenimenti, di cui all'allegata tabella A, sono dovuti i diritti erariali fissati nei numeri da 1 a 7 della tabella medesima.

L'importo lordo delle singole scommesse al totalizzatore e al libro e di qualunque altro genere, accettate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giuochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione, è assoggettato a diritto erariale nella misura stabilita nel n. 8 della tabella stessa.

Per gli spettacoli sportivi, di cui alla allegata tabella B, sono dovuti i diritti erariali nella misura progressiva indicata.

Sull'introito lordo totale degli spettacoli di cinematografo, misti di cinematografo e di avanspettacolo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, sono dovuti i diritti erariali, di cui alla allegata tabella C.

## Art. 2.

L'articolo 12, comma 1º, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, è sostituito dal seguente:

« Per gli spettacoli e trattenimenti, di che ai numeri 1, 2, 3, 4 e 7 dell'annessa tabella A e alla tabella B, l'imponibile agli effetti della applicazione dei diritti erariali e dell'imposta generale sull'entrata è pure costituito dall'ammontare degli abbonamenti e delle dotazioni o sussidi corrisposti da persone o enti privati ».

## Art. 3.

L'articolo 7 della legge 2 luglio 1952, n. 703, concernente disposizioni in materia di finanza locale, è sostituito dal seguente:

« Il 67 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse è devoluto ai comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione ».

## Art. 4.

Il 2° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernente l'assetto della finanza delle province e dei comuni, è sostituito dal seguente:

« Al versamento ai comuni dei diritti erariali agli stessi devoluti provvedono le Intendenze di finanza competenti per territorio entro il trimestre successivo a quello della riscossione, in base alla liquidazione trimestrale di riparto predisposta dalla Società italiana degli autori ed editori, previo accertamento dell'eseguito versamento in Tesoreria da parte della Società stessa dei diritti erariali riscossi in ciascun mese del trimestre e versati in Tesoreria entro i termini e con le modalità previste da apposita Convenzione ».

## Art. 5.

L'articolo 4, comma 1°, della legge 2 aprile 1951, n. 226, è sostituito dal seguente:

« Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, è concesso fino al 31 dicembre 1960, a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine, (U.N.I.R.E.), e per le finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 60 per cento dei diritti medesimi ».

## Art. 6.

L'articolo 10 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di mancato pagamento dei diritti erariali o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta d'incasso, l'intendente di finanza su proposta dell'ente accertatore, ha facoltà di provvedere per la chiusura del teatro, cinema od altro locale. In deroga al disposto dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la chiusura può avere durata fino a tre mesi.

« Indipendentemente da tale chiusura e da eventuali sanzioni di carattere penale, si ap-

plica, nelle ipotesi di cui al precedente comma la pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso ».

## Art. 7.

Le sanzioni previste nell'articolo 11 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e successive modificazioni, si applicano anche nel caso di spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo.

## Art. 8.

L'articolo 15, 3° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, è modificato come segue:

« Nei casi di mancato pagamento del diritto erariale sulle scommesse è dovuta una pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso ».

## Art. 9.

L'articolo 5, 1° comma, del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, è sostituito dal seguente:

« I diritti erariali di cui al n. 8 della tabella A fanno carico agli scommettitori ed ai partecipanti alle gare e scommesse. Essi sono peraltro dovuti all'Erario da coloro che sono legalmente autorizzati all'esercizio delle scommesse o dalle persone, società, associazioni ed enti che esercitano le gare di tiro a volo, con diritto di rivalsa sugli scommettitori e sui partecipanti alle gare ».

## Art. 10.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle trasgressioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti le norme generali per la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie.

## Art. 11.

I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione dei diritti erariali debbono essere presentati nel termine di novanta



## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giorni dall'accertamento del tributo all'intendente di finanza che è competente a deciderli.

Contro tale decisione e contro gli atti di accertamento compiuti dall'intendente è ammesso ricorso al Ministro per le finanze, nel termine di novanta giorni dalla loro notificazione, se l'ammontare controverso del tributo superi le lire 50.000.

Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza può essere proposto nuovo ricorso, nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 6 e 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, quando le decisioni anzidette siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

## Art. 12.

È stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorità giudiziaria le controversie riguardanti i diritti erariali sui pubblici spettacoli, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente articolo.

Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

## Art. 13.

L'azione dello Stato per il conseguimento dei diritti erariali si prescrive col decorso di cinque anni.

Col decorso di un anno dal giorno dell'effettuato pagamento si prescrive l'azione del contribuente per la restituzione dell'imposta indebitamente percetta.

## Art. 14.

L'articolo 6, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato ad affidare con proprio decreto alla Società italiana degli autori ed editori, alle condizioni da stabilirsi mediante apposita Convenzione, il servizio di ripartizione della quota spettante ai comuni sulla imposta unica sui giuochi, di cui al precedente comma ».

## Art. 15.

È abrogato l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

## Art. 16.

Sono abrogati:

l'articolo 1 (comma 1°), l'articolo 2 (commi 1° e 2°), l'articolo 3, l'articolo 4, l'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni, di cui al regio decreto 26 settembre 1935, n. 1749, allegato G (articolo 1°), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 (articolo 1), al regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 (articolo 3), al regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471 (articolo 1), al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945 n. 76 (articolo 7) e alla legge 2 aprile 1951, n. 226 (articolo 3)

gli articoli 6, 20 (commi 1°, 2° e 3°), 26, 32 e 66 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276;

l'articolo 1, comma primo, del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, e successive modificazioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1951, n. 226;

l'articolo 1 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, di cui all'articolo 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946 n. 538;

l'articolo 10 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, e successive modificazioni, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, all'articolo 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e all'articolo 3 della legge 2 aprile 1951, n. 226;

l'articolo 9 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;

la legge 6 agosto 1954, n. 617;

ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

## Art. 17.

Il Governo è delegato a procedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla raccolta in testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, opportunamente coordinate.

## TABELLA A

## ALIQUOTE PROPORZIONALI

1. — Spettacoli teatrali (opere liriche, drammatiche, mimiche; operette; concerti vocali e strumentali; riviste, coreografie, spettacoli di varietà di ogni genere esclusi quelli del cui programma facciano parte proiezioni cinematografiche; spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestigiazione, trasformismo), anche se tenuti in costruzioni provvisorie o trasportabili, in locali occasionalmente adibiti a teatro, e all'aperto . . . . .	15 %
2. — Circhi equestri e ginnastici; spettacoli di burattini e marionette, ovunque tenuti	10 %
3. — Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, ed altre manifestazioni similari di qualunque specie . . . . .	3 %
<i>Sono soggetti all'imposta controindicata anche i proventi derivanti ai comitati o imprese che organizzano mostre, esposizioni e fiere campionarie, dalle marche e bollini sui biglietti ferroviari a riduzione.</i>	
<i>Sono esenti dal tributo i prezzi degli ingressi nei giardini zoologici comunali e nelle mostre faunistiche a carattere permanente promosse da enti che perseguano precipui scopi culturali o di studio ed abbiano esse medesime esclusivi caratteri e fini culturali.</i>	
4. — Spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, organizzati da società filodrammatiche o musicali . . . . .	15 %
5. — Tè danzanti, balli pubblici, feste e accademie di ballo, anche all'aperto; lezioni di ballo collettive, date in circoli o scuole di danze; spettacoli e trattenimenti di ogni specie che abbiano luogo nell'ambito di esposizioni scientifiche, artistiche o industriali, nelle mostre e fiere campionarie o in altre manifestazioni similari; corsi mascherati, quando per assistervi sia corrisposto un prezzo d'ingresso; spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, balli o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali e circoli privati, in sale e giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura, ancorchè vi si acceda senza biglietti o con biglietto d'invito o con tessere di ogni specie; veglioni, ovunque si svolgano . . . . .	15 %
6. — Giochi e trattenimenti di ogni genere diversi dai precedenti, come giostre, caroselli, altalene, taboga, otto volanti, montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, tiri al piattello e simili, che vengono tenuti anche all'aperto e per i quali si corrisponda ai proprietari o esercenti un prezzo per parteciparvi . . . . .	10 %
7. — Spettacoli sportivi di ogni genere (escluse le corse di cavalli e i concorsi ippici) nei quali si tengano scommesse; biglietti di ingresso nelle sale da gioco . . . . .	36 %
8. — Scommesse al totalizzatore e al libro e di qualunque altro genere, accertate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione . . . . .	6 %

NOTA. — Gli spettacoli, trattenimenti e giochi, non espressamente indicati nella presente tabella, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tabella stessa per le manifestazioni con le quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

## TABELLA B

**SPETTACOLI SPORTIVI DI OGNI GENERE IN TERRA, IN ACQUA O IN CIELO,  
NEI QUALI NON SI SVOLGONO SCOMMESSE; CORSE DI CAVALLI E CONCORSI IPPICI**

Biglietti di ingresso . . . . .	fino a L.	200	5 %
» \ » . . . . .	da L.	201 a L.	600 10 %
» \ » . . . . .	da »	601 a L.	1.000 20 %
» \ » . . . . .	da »	1.001 in poi	25 %

## TABELLA C

## ALIQUOTE PROGRESSIVE

## 1. — DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI.

Formula per prezzi netti da lire 70 a lire 210:

$$Y = 0,593 X - (0,035 X)^2 - 20,51 \quad (1)$$

Prezzi netti	Aliquote (2)
70	15 —
80	19,09
90	22,94
100	26,54
110	29,90
120	33,01
130	35,88
140	38,50
150	40,88
160	43,01
170	44,90
180	46,54
190	47,94
200	49,09

Formula per prezzi netti da lire 211 a lire 400:

$$Y = 0,05265 X + 38,94 \quad (1).$$

Prezzi netti	Aliquote (3)
210	50 —
220	50,52
230	51,05
240	51,58
250	52,10
260	52,63
270	53,16
280	53,68
290	54,21
300	54,74
310	55,26
320	55,79
330	56,31
340	56,84
350	57,37
360	57,89
370	58,42
380	58,95
390	59,47
400	60 —

*Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formule di cui sopra. Tali prezzi devono essere, in ogni caso, fissati in lire intere.*

(1) Nella formula Y indica l'aliquota ed X il prezzo.

(2) Per i prezzi inferiori a lire 70 si applica l'aliquota minima del 15 per cento.

(3) Per i prezzi superiori a lire 400 si applica l'aliquota massima del 60 per cento.

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA C

## 2. — DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI CON AVANSPETTACOLO.

Formula per prezzi netti da lire 70 a lire 210:

$$Y = 0,35359 X - (0,025 X)^2 - 6,69 \text{ (1).}$$

Prezzi netti	Aliquote (2)
70	15 —
80	17,60
90	20,07
100	22,42
110	24,64
120	26,74
130	28,72
140	30,56
150	32,29
160	33,88
170	35,36
180	36,71
190	37,93
200	39,03

Formula per prezzi netti da lire 211 a 450.

$$Y = 0,04164 X + 31,26 \text{ (1).}$$

Prezzi netti	Aliquote (2)
210	40 —
220	40,42
230	40,84
240	41,25
250	41,67
260	42,09
270	42,50
280	42,92
290	43,34
300	43,75
310	44,17
320	44,58
330	45 —
340	45,42
350	45,83
360	46,25
370	46,67
380	47,08
390	47,50
400	47,92
410	48,33
420	48,75
430	49,17
440	49,58
450	50 —

Per i prezzi intermedi le aliquote si calcolano in base alle formule di cui sopra. Tali prezzi devono essere, in ogni caso, fissati in lire intere.

(1) Nella formula Y indica l'aliquota e X indica il prezzo.

(2) Per i prezzi inferiori a 70 lire si applica l'aliquota minima del 15 per cento.

(3) Per i prezzi superiori a lire 450 (quattrocentocinquanta) si applica l'aliquota massima del 50 per cento.